Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 11/06/2019

FATTO

Il ricorrente lamenta la non corretta determinazione nel contratto del T.A.E.G., per la mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento della polizza assicurativa. In particolare, rappresenta di aver stipulato con parte resistente un finanziamento personale in data 13/6/2014 (importo netto erogato € 40.000,00, da restituirsi in 120 rate mensili, TAN 7,75%, TAEG 8,31%) e di avere in tale occasione aderito a due polizze assicurative, entrambe da considerarsi obbligatorie. In particolare la polizza pur qualificata dal contratto come facoltativa avrebbe natura obbligatoria, in considerazione delle seguenti circostanze:

- la polizza ha funzione di copertura del credito;
- vi è una connessione genetica e funzionale tra il finanziamento e il contratto di assicurazione, in quanto i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata;
- l'indennizzo delle coperture assicurative è parametrato al debito residuo;
- non ha alcuna valenza l'appellativo "*facoltativo*" attribuito contrattualmente alle polizze, così come l'indicazione dell'assicurato quale beneficiario della copertura assicurativa.

Afferma, quindi, che il costo di entrambe tali polizze deve essere incluso nel T.A.E.G., il cui valore corretto sarebbe a suo dire pari al 9,96%, superiore a quello riportato nella clausola contrattuale. Afferma di conseguenza l'applicabilità dell'art. 125-*bis* del T.U.B., con conseguente obbligo dell'intermediario resistente di restituire le maggiori somme versate e rideterminare le rate future, come meglio *infra* specificato.
In merito alla controprova che può fornire l'intermediario, precisa che: il cliente avrebbe dovuto avere una comparazione della rata e del costo totale del prestito con e senza la

previsione di una copertura assicurativa, qualora avesse deciso di sottoscrivere il finanziamento; il diritto di recesso previsto dalle condizioni generali è esercitabile entro 30 giorni e non per tutto il finanziamento; i finanziamenti sottoscritti da altri clienti ed offerti in comparazione devono essere prodotti in originale, devono essere almeno 5 ed il merito creditizio non può essere provato attraverso la produzione di quei contratti in cui sia intervenuta la discrezionalità dell'intermediario.
Pertanto, il ricorrente chiede di accertare e dichiarare la nullità della clausola del T.A.E.G. e per l'effetto, dichiarare non dovuta alcuna somma ad eccezione del capitale netto erogato e degli interessi riconosciuti in misura del tasso minimo dei BOT, rilevato nei 12 mesi antecedenti la stipula del finanziamento, con conseguente restituzione dell'eccedenza finora maturata e rideterminazione degli importi dovuti per le restanti rate. Chiede altresì di condannare l'intermediario al rimborso integrale e non forfettario delle spese processuali.
L'intermediario, premesse alcune considerazioni generali sulla funzione del T.A.E.G., afferma di aver rispettato la normativa vigente, ispirandosi ai principi generale di buona fede, correttezza e trasparenza nelle relazioni con la propria clientela.
Osserva di aver indicato "*correttamente*" nel contratto in esame un T.A.E.G. pari all'8,31%, in quanto lo stesso non ricomprende i costi relativi alle coperture assicurative facoltative.
Evidenzia che il Foglio Informativo versato in atti riporta in maniera "*chiara e netta*" l'indicazione di due indicatori del costo complessivo del credito, calcolati entrambi secondo gli stessi criteri. Precisa che il primo indicatore di costo non include alcuna spesa assicurativa, mentre il secondo ricomprende tale spesa.
Fa presente che la natura facoltativa della polizza è esplicitata nella documentazione contrattuale e precontrattuale e che l'art. 4 delle C.G.A. attribuisce all'assicurato il diritto di recesso entro "*60 giorni dalla data di decorrenza*". Richiama i criteri enunciati dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 16291/2018, allegando documentazione contrattuale relativa a due prestiti concessi ad altri clienti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente. Chiede di conseguenza di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento, per le ragioni di seguito descritte.
La questione sottoposta a questo Collegio attiene agli effetti conseguenti alla mancata inclusione, nel calcolo del T.A.E.G., del costo di una copertura assicurativa. Al contratto, stipulato il 13/6/2014, si applicano le norme del TUB risultanti dalle modifiche operate dal D.Lgs. n. 141/2010.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento del Collegio di Coordinamento (v. in partic. le dec. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17) in merito agli elementi che assumono rilevanza ai fini della qualificazione di una polizza come obbligatoria e rileva, con riferimento al caso di specie, che le polizze stipulate dal ricorrente sono due (polizze collettive n. 5019/01 e n. 5329/02). Per la polizza espressamente qualificata come facoltativa, ma denominata nel modulo contrattuale come CPI, emergono i seguenti elementi:

- è a copertura del credito, poiché posta a copertura di eventi in grado di incidere sulla solvibilità del ricorrente, quali morte, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, perdita di impiego, malattia grave;
- risulta sottoscritta contestualmente al finanziamento;
- la copertura ha durata pari a quella del finanziamento;
- l'indennizzo è parametrato al debito residuo o alle rate del finanziamento;

- il beneficiario della copertura assicurativa è il ricorrente (rischio invalidità permanente, inabilità temporanea totale, perdita d'impiego e malattia grave) o gli altri soggetti indicati (rischio decesso);
- l'intermediario, secondo le condizioni di polizza, percepisce una remunerazione per il collocamento pari "in media" al 60% del premio versato, al netto delle tasse.

La natura obbligatoria della polizza, dunque, sulla base di tali indici può essere presunta. D'altra parte, in relazione alla possibilità di prova contraria da parte dell'intermediario, questo Collegio rileva quanto segue:

a) l'intermediario allega in atti copia del Foglio Informativo, sostenendo che tale documento riporta in maniera "*chiara e netta*" l'indicazione dei due indicatori del costo complessivo del credito, calcolati entrambi secondo gli stessi criteri. In particolare, ritiene che il primo indicatore di costo non include alcuna spesa assicurativa, mentre il secondo ricomprende tale spesa. Tuttavia, l'intermediario non prova di aver consegnato al cliente copia del menzionato Foglio Informativo. Inoltre, il documento allegato dall'intermediario non riporta un'informativa personalizzata, tant'è che le condizioni nello stesso riportate differiscono da quelle del contratto stipulato dal cliente (T.A.E.G. 8,84%, *versus* 8,31% del contratto in causa);
b) l'intermediario afferma di aver concesso - nello stesso periodo - finanziamenti a condizioni simili a quelle del contratto oggetto d'esame, senza la stipula di alcuna polizza a garanzia del credito, ad altri soggetti aventi lo stesso profilo di merito creditizio del ricorrente (valutazione creditizia "*positiva*"). Tuttavia, versa in atti solo i piani di ammortamento relativi ai predetti prestiti, omettendo di produrre i relativi contratti. Ciò impedisce una efficace comparazione delle condizioni del contratto in oggetto con quelle degli altri contratti individuati dall'intermediario, dal momento che dalla documentazione in atti non è possibile risalire all'effettiva data di stipula del contratto (è presente invece la data di erogazione del finanziamento).

In definitiva, a parere di questo Collegio l'intermediario non ha fornito la prova della facoltatività della polizza. Pertanto, il costo della stessa va incluso nel TAEG, che risulta in concreto difforme da quello esposto in contratto.

Relativamente alle conseguenze di tale difformità, il Collegio richiama la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 12832/2018, nella quale si ribadisce che *"nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo ("il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto").* Il Collegio, pertanto, accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG indicato nel contratto, ritiene che l'intermediario debba rideterminare il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e debba restituire alla parte ricorrente l'eccedenza percepita.

In merito alle spese di assistenza professionale, il parziale accoglimento del ricorso giustifica il rimborso delle spese sostenute, che il Collegio liquida, in via equitativa, nell'importo di € 250,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accertata la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG, dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento applicando il tasso sostitutivo di legge e rimborsi al ricorrente

l'eccedenza percepita. Dispone altresì che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 250,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza professionale.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI